

**Legge federale
sul commercio elettronico
(revisioni parziali del Codice delle
obbligazioni e della legge federale contro la
concorrenza sleale)
(Progetto per la consultazione)**

Rapporto esplicativo

Gennaio 2001

Indice

<i>Compendio</i>	4
1 Parte generale	5
11 Situazione iniziale	5
12 Caratteristiche principali del progetto.....	5
121 Osservazione preliminare	5
122 Contratti a distanza	6
123 Vendita di cose mobili	7
124 Concorrenza sleale	7
13 Prospettive	8
2 Parte speciale	9
21 Revisione del Codice delle obbligazioni	9
210.01 Articolo 4 capoverso 2	9
210.02 Articolo 6a capoverso 4 (nuovo)	9
210.03 Articolo 7 capoversi 2 e 3	10
210.04 Articolo 13 capoverso 2 (abrogato)	10
210.05 Articolo 40a	10
210.06 Articolo 40b	11
210.07 Articolo 40c	11
210.08 Articolo 40d	13
210.09 Articolo 40e	14
210.10 Articolo 40f	15
210.11 Articolo 40g	16
210.12 Articolo 40h	16
210.13 Articolo 74 capoverso 2 numero 4 (nuovo)	16
210.14 Articolo 107 capoverso 3 (nuovo)	17
210.15 Articolo 197 capoverso 3 (nuovo)	18
210.16 Articolo 199	19
210.17 Articolo 201 capoversi 1 e 3	20
210.18 Articolo 204	21
210.19 Articolo 205 capoversi 1 e 4 (nuovi)	22
210.20 Articolo 206	23
210.21 Articolo 208 capoversi 2 e 3	23
210.22 Articolo 209a (nuovo)	24
210.23 Articolo 210	25
22 Legge federale contro la concorrenza sleale	26
221 Articolo 3 lettera b ^{bis} (nuova)	26
222 Articolo 6a (nuovo)	28
223 Articolo 23.....	28

3	Ripercussioni finanziarie, in materia di personale ed economiche	29
31	Ripercussioni finanziarie e in materia di personale	29
32	Ripercussioni economiche	29
4	Programma di legislatura	29
5	Rapporto con il diritto europeo	29
6	Basi legali	30
61	Costituzionalità	30
62	Delega di poteri legislativi	30

Compendio

Il commercio elettronico non rappresenta una grande sfida soltanto per gli informatici e l'economia svizzera, ma pone anche il legislatore dinanzi alla necessità di adeguare il diritto contrattuale a tale nuova forma di comunicazione. L'adeguamento concerne in primo luogo la questione della forma, vale a dire l'equiparazione della firma elettronica alla firma autografa proposta in appendice alla legge federale sulla firma elettronica (art. 15a P-CO). Vengono inoltre a porsi anche questioni attinenti alla concorrenza sleale e alla protezione dei consumatori. Va in particolare garantito che il consumatore non venga danneggiato dalla partecipazione al commercio elettronico.

La legge federale sul commercio elettronico riconosce perciò un diritto di revoca – analogamente a quanto accade per i contratti a domicilio (art. 40a segg. CO) – ai consumatori che compiono un acquisto via Internet. La protezione dei consumatori è inoltre rafforzata da una revisione parziale delle disposizioni del Codice delle obbligazioni sulla vendita di cose mobili (art. 184 segg. CO), la maggior parte delle quali risale al 19esimo secolo. La revisione parziale della legge federale contro la concorrenza sleale provvede inoltre ad accrescere la trasparenza allorquando vengono offerti beni e servizi per via elettronica.

Mediante la proposta revisione del Codice delle obbligazioni, il Consiglio federale fa sue diverse raccomandazioni della Commissione federale dei consumi. Nel contempo, egli realizza – quantomeno in parte – le mozioni Vollmer 99.3168, "Contratti di vendita. Estensione a due anni del termine di garanzia" (Boll. Uff. 1999 N 2162 seg.) e 98.3063, "Adeguamento della protezione dei consumatori svizzera allo standard del SEE e dell'UE" (Boll. Uff. 1998 N 1517 seg.; 2000 N 150), trasmesse quali postulati.

Il commercio elettronico ha spesso carattere internazionale. Il progetto tiene conto di tale aspetto, ispirandosi alle direttive europee pertinenti, nella misura in cui esse siano rilevanti in materia di diritto contrattuale. Il progetto lascia invariate le disposizioni del diritto internazionale privato e della procedura internazionale, le quali determinano il diritto applicabile e la competenza. In particolare le ultime sono fortemente pregiudicate da accordi internazionali; in molti casi, esse sono quindi sottratte alla legislazione nazionale. A tal riguardo, val la pena di menzionare la convenzione del 16 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (RS 0.275.11; Convenzione di Lugano).

1 Parte generale

11 Situazione iniziale

Le questioni giuridiche sollevate dal commercio elettronico non si limitano alla sola equiparazione della firma elettronica alla firma autografa. Il bisogno di legiferare derivante dal crescente sviluppo del commercio per via elettronica va piuttosto valutato in un contesto più ampio, comprendente in particolare aspetti relativi alla protezione dei consumatori che, nell'era elettronica, scaturiscono soprattutto dalla rapidità con cui il contratto è concluso ed eseguito. Se un'offerta inviata per posta porta alla conclusione del contratto soltanto dopo alcuni giorni, quando il contratto è stipulato elettronicamente tale lasso di tempo si riduce a pochi minuti o addirittura a secondi. Il cliente non ha quindi quasi più la possibilità di riesaminare la propria volontà di concludere il contratto e di fare marcia indietro (art. 9 cpv. 1 CO).

Anche il diritto europeo, al quale il diritto svizzero deroga soltanto laddove necessario quando si tratta di elaborare nuove leggi, offre lo spunto per una visione un po' più ampia dei problemi inerenti al commercio elettronico. Le direttive pertinenti in materia di commercio elettronico non mirano unicamente alla soppressione degli ostacoli nazionali, segnatamente per quanto riguarda le prescrizioni di forma. Per l'Unione europea (UE) è infatti altrettanto importante che soprattutto il consumatore goda di una protezione giuridica adeguata quando conclude un contratto *online*, per lo più via Internet, con un offerente commerciale.

12 Caratteristiche principali del progetto

121 Osservazione preliminare

Salvo alcune eccezioni (in particolare gli art. 40a segg. CO), le disposizioni del diritto svizzero concernenti la conclusione di contratti risalgono a oltre cento anni fa. Porzioni importanti di tale corpus normativo figuravano già nel Codice delle obbligazioni del 1881. Esse sono pertanto nate in un'epoca in cui il commercio elettronico non esisteva o si limitava al telegramma (art. 13 cpv. 2 CO) e al telefono (art. 4 cpv. 2 CO). Non bisogna tuttavia evincere, da tale fatto, che il Codice delle obbligazioni svizzero non sia di principio in grado di dare una risposta adeguata alle questioni sollevate da un commercio elettronico in pieno sviluppo.

Per sua natura, ogni codificazione è astratta. Essa consente in tal modo di applicare la legge a una moltitudine di casi - anche a quelli che al legislatore non erano noti né familiari al momento dell'adozione della legge. Tale considerazione si attaglia in particolar modo all'ordinamento giuridico svizzero (di diritto privato), il quale riconosce espressamente il carattere lacunoso della legge e il potere del giudice di porvi rimedio (art. 1 cpv. 2 e 3 CC). L'intervento del legislatore s'impone pertanto unicamente quando il giudice, basandosi sulla legge, non è (più) in grado di giungere a una soluzione equa. È opportuno attenersi a tale principio legislativo, ormai collaudato. Bisogna di conseguenza resistere alla tentazione di rispondere mediante una legge speciale a qualsiasi domanda venga a porsi nell'ambito del commercio elettronico. Di primo acchito, tale *modus operandi* sembrerebbe

garantire la certezza del diritto, ma, a causa della vertiginosa evoluzione tecnica, potrebbe tramutarsi in uno svantaggio.

122 Contratti a distanza

La vendita di merci per il tramite di mezzi di telecomunicazione che consentono di raggiungere il potenziale cliente esiste da molto tempo. La vendita per corrispondenza mediante l'invio di cataloghi ne è il più classico e antico esempio, cui hanno fatto seguito, tra gli altri, la vendita per telefono e quella televisiva. Tale forma di commercializzazione, sviluppatasi con la diversificazione e la diffusione dei mezzi di telecomunicazione, ha fatto segnare il progresso più spettacolare e recente con l'apparizione di Internet e del commercio elettronico.

In quest'ultimo metodo di vendita, la fase preparatoria e la conclusione del contratto si svolgono senza che le parti contraenti siano fisicamente presenti. Le trattative e lo scambio delle manifestazioni di volontà hanno luogo per il tramite di mezzi di telecomunicazione. Il contratto viene concluso senza che le parti si siano mai incontrate.

La conclusione di contratti a distanza presenta vantaggi innegabili sia per i consumatori, sia per i fornitori. I primi possono approfittare di un'offerta più ampia e differenziata come pure della velocità e della comodità di tale metodo, i secondi possono disporre di un efficace ed economico strumento di marketing.

L'assenza di un contatto diretto tra cliente e fornitore, l'informazione ristretta e superficiale sul prodotto – il cliente non ha la possibilità di vedere l'oggetto reale acquistato – e la facilità e la velocità con cui il contratto può essere concluso comportano anche il pericolo che il consumatore, nel fare uso di tale metodo d'acquisto, prenda decisioni sconsiderate. Il diritto svizzero protegge dalla conclusione avventata di un contratto soltanto nel caso dei contratti a domicilio e contratti analoghi ai sensi degli articoli 40a segg. CO. Tali disposizioni non sono applicabili ai contratti a distanza. Da un lato, tali norme non si applicano ai contratti conclusi mediante mezzi di telecomunicazione, segnatamente il telefono, dall'altro nei contratti a domicilio l'iniziativa delle trattative contrattuali dev'essere presa dall'offerente, mentre nei contratti a distanza può provenire dal cliente. I rischi insiti nella conclusione di un contratto a distanza non ne risultano tuttavia diminuiti. Per tali motivi e in considerazione del fatto che la vendita a distanza di beni e servizi è in continua evoluzione, appare indispensabile disciplinare tale nuova modalità di conclusione di un contratto.

Il progetto concede al consumatore che ha agito sconsideratamente un termine di sette giorni entro il quale può revocare il contratto stipulato (art. 40e P-CO). Tale soluzione è in sintonia con l'articolo 6 della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. Il progetto completa il diritto di revoca con disposizioni che garantiscono l'esercizio efficace di tale diritto. Si prevede infatti un obbligo d'informazione da parte dell'offerente, affinché il cliente possa decidere, conoscendo gli elementi essenziali, se mantenere o revocare il contratto (art. 40d P-CO). Il cliente può inoltre far valere la revoca del

contratto anche nei confronti di un terzo che ha finanziato il contratto (art. 40h P-CO).

Il disciplinamento dei contratti a distanza è inserito negli articoli 40a segg. CO concernenti i contratti a domicilio. Entrambe le forme contrattuali sono contraddistinte dal fatto che il contratto viene concluso al di fuori dei locali commerciali dell'offerente, ragione per cui il consumatore è particolarmente esposto al rischio di una decisione avventata.

123 Vendita di cose mobili

Con l'avvento del commercio elettronico è lecito attendersi un crescente aumento dei contratti che presentano un legame con l'estero. Ne consegue che gli acquirenti svizzeri che effettueranno i loro acquisti all'estero potranno presto beneficiare della protezione offerta ai cittadini dell'Unione dalla direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo. Una discriminazione dei consumatori che fanno acquisti in Svizzera può essere scongiurata soltanto se la Svizzera adegua le disposizioni sulla vendita di cose mobili (art. 184 segg. CO) allo standard di protezione giuridica garantito dalla summenzionata direttiva.

La principale modifica proposta è costituita dalla garanzia per difetti. Oltre alla risoluzione e al risarcimento per il minor valore, l'acquirente può ora esigere anche la riparazione della cosa (art. 205 cpv. 1 lett. c P-CO). Il termine di prescrizione è inoltre portato a due anni (art. 210 cpv. 2 P-CO) e dichiarato imperativo nei rapporti coi consumatori (art. 199 lett. b P-CO). Il progetto realizza in tal modo la mozione Vollmer (99.3168), trasmessa quale postulato (Boll. Uff. 1999 N 2162 seg.), la quale chiede di portare a due anni il termine di prescrizione delle azioni di garanzia per i difetti della cosa acquistata.

Le modifiche proposte, che di principio non concernono la sola vendita a consumatori, consentono infine di armonizzare il diritto svizzero con la Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna; RS 0.221.211.1), ratificata dalla Svizzera ed entrata in vigore il 1° marzo 1991. Tale Convenzione è applicabile a tutti i contratti conclusi tra commercianti con sede in Stati diversi. I tribunali svizzeri sono quindi tenuti ad applicarla quando sorga una controversia tra una parte con sede in Svizzera e una parte con sede all'estero.

124 Concorrenza sleale

Da lungo tempo, la vendita di beni mediante mezzi di telecomunicazione (vendita a distanza) pone problemi di trasparenza. Tali problemi si sono ulteriormente acuiti a seguito dell'adozione della direttiva relativa ai contratti a distanza (cfr. pto. 122). Per vendere prodotti discutibili, un numero sempre maggiore di ditte con sede all'estero sfrutta le differenze di legislazione tra la Svizzera e l'Unione europea in materia di contratti a distanza e abusa della piazza economica svizzera mediante caselle postali anonime. Nella sola Svizzera romanda vi è una moltitudine di società di facciata, le quali operano per corrispondenza sul mercato francese

senza rispettare i principi di trasparenza più essenziali. I volantini pubblicitari non contengono alcuna informazione sull'identità dell'offerente, dissimulando spesso i reali servizi e le spese che ne risultano per l'acquirente. Poiché l'indirizzo del mittente è svizzero, i destinatari attribuiscono tali sospette operazioni commerciali a una ditta con sede in Svizzera, il che spesso non corrisponde al vero. Poiché l'identità dell'offerente è ignota e la casella postale viene spesso cambiata o addirittura chiusa una volta ricevuti i versamenti, le autorità svizzere di tutti i livelli si vedono indirizzare reclami, attraverso i canali più diversi, da persone a cui non sono stati consegnati i prodotti da esse pagati.

Nel commercio elettronico sono insiti, con ogni evidenza, gli stessi problemi di trasparenza. Si raccomanda pertanto di adeguare la legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241) ai principi sanciti dal diritto europeo in materia di contratti a distanza e di commercio elettronico. La direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico richiama del resto, per quanto concerne taluni obblighi d'informazione, la precedente direttiva 97/7/CE relativa ai contratti a distanza.

Il progetto prevede di modificare la LCSI introducendo due nuove disposizioni. La prima (art. 3 lett. b^{bis}) esige nei contratti a distanza, compreso il commercio elettronico, la comunicazione di informazioni di base quali l'identità, l'indirizzo e la sede dell'offerente come pure il prezzo e le spese supplementari legate ai prodotti offerti in concreto. Chiunque ometta di fornire una di tali indicazioni agisce in modo sleale. Si istituiscono in tal modo le basi indispensabili alla trasparenza e all'affidabilità di tutte le modalità di vendita in cui le parti contraenti sono fisicamente assenti sia al momento della proposta (fase precontrattuale), sia al momento di concludere il contratto. La seconda disposizione (art. 6a) prescrive obblighi d'informare in parte di natura tecnica e concernenti specificamente il commercio elettronico. Il progetto si limita a prevedere gli obblighi d'informazione realmente essenziali, ragione per cui in diversi punti esso è di portata minore rispetto alla direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico.

Le due nuove disposizioni concretizzano fattispecie di comportamento leale, l'inosservanza delle quali può avere conseguenze sul piano civile (art. 9 LCSI) e penale (art. 23 LCSI). La vigilanza sul rispetto della LCSI non spetta tuttavia allo Stato, ma è delegata ai privati. La LCSI riconosce pertanto a concorrenti, consumatori, associazioni professionali ed economiche od organizzazioni di consumatori di importanza nazionale o regionale il diritto di promuovere una serie di azioni civili (art. 9 e 10 LCSI). La Confederazione è legittimata a proporre azione se essa ritiene necessario proteggere la reputazione della Svizzera all'estero e se le persone che hanno la legittimazione attiva risiedono all'estero (art. 10 cpv. 2 lett. c LCSI). Chiunque è legittimato all'azione civile può sporgere anche querela penale (art. 23 LCSI). Il perseguimento penale spetta ai Cantoni (art. 27 LCSI).

13 Prospettive

La Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano; CL; RS 0.275.11) è attualmente oggetto di una revisione che si propone, tra l'altro, di adeguare la Convenzione ai bisogni del commercio elettronico. L'esito di tale

revisione sarà determinante anche ai fini di un'eventuale revisione della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291). La proposta legge federale sulla firma elettronica non si occupa del diritto applicabile e del giudice competente.

Analogamente, anche gli eventuali adeguamenti del diritto della proprietà immateriale e della responsabilità civile e penale dei provider dipende essenzialmente dall'evoluzione giuridica internazionale. In tale ambito non sussiste attualmente un bisogno d'intervento immediato sul piano legislativo. È possibile trovare soluzioni appropriate sulla base del diritto vigente.

2 Parte speciale

21 Revisione del Codice delle obbligazioni

210.01 Articolo 4 capoverso 2

L'articolo 4 capoverso 2 disciplina la conclusione del contratto tra presenti. Secondo il diritto vigente, se le parti si sono personalmente servite del telefono, il contratto si intende concluso tra presenti. Il progetto equipara a tale caso quello in cui le parti contraenti si servono personalmente di un mezzo di comunicazione elettronico; ciò presuppone tuttavia che tale mezzo renda possibile il dialogo tra le parti. È il caso ad esempio dei siti di Internet nei quali i partecipanti possono dialogare direttamente per scritto o mediante un ricevitore audio e un microfono collegati al computer.

Da tale disposizione si desume, *e contrario*, che il contratto è ritenuto concluso tra assenti quando le parti si servono personalmente di un mezzo di comunicazione elettronico che non consente loro di dialogare. Risulta pertanto superfluo completare in modo corrispondente l'articolo 5 con un nuovo capoverso 4.

210.02 Articolo 6a capoverso 4 (nuovo)

Secondo il vigente articolo 6a CO, l'invio di una cosa non ordinata non è una proposta (di concludere un contratto [cpv. 1]) e il destinatario non è obbligato a rinviare o a conservare la cosa (cpv. 2). Egli deve tuttavia informare il mittente se l'invio è manifestamente dovuto a un errore (cpv. 3).

Il progetto completa l'articolo in questione con un nuovo capoverso 4, ai sensi del quale la regolamentazione sopra descritta si applica per analogia anche quando vengono forniti servizi non ordinati. Tale complemento tiene conto del fatto che già oggi – e ancor più in futuro – vengono forniti via Internet servizi non ordinati dal destinatario. Poiché la base di partenza è la stessa, appare assolutamente legittimo disciplinare in modo analogo i diritti e i doveri del destinatario. Chi ad esempio riceve per via elettronica, senza averla ordinata, un'intestazione per la sua corrispondenza che può copiare su carta, può farne ciò che vuole. Chi invece riceve un oroscopo manifestamente riferito a una persona determinata, deve informare il mittente.

210.03 Articolo 7 capoversi 2 e 3

Giusta il vigente articolo 7 capoverso 2, l'invio di tariffe, prezzi correnti e simili non costituisce per se stesso una proposta; per contro, secondo il capoverso 3 vale di regola come proposta l'esposizione di merci con indicazione dei prezzi.

Le due disposizioni sono completate in modo tale da disciplinare uniformemente fattispecie che in Internet sono analoghe. Il progetto equipara pertanto l'invio di tariffe, prezzi correnti e simili alla loro pubblicazione per via elettronica: essa non costituisce per sé stessa una proposta. Il progetto tratta la presentazione di merci o servizi personalizzati per via elettronica alla stessa stregua della loro esposizione, con la conseguenza che anche la prima vale come proposta. Si considera che un prodotto è pubblicato per via elettronica se dalla presentazione risulta che esso è effettivamente disponibile nello stock dell'offerente. Ciò si verifica ad esempio quando il numero dei prodotti disponibili è indicato e decresce a seguito di ciascuna ordinazione.

210.04 Articolo 13 capoverso 2 (abrogato)

Il progetto propone l'abrogazione dell'articolo 13 capoverso 2 CO. Da un lato, il disciplinamento relativo ai telegrammi è divenuto obsoleto in quanto in Svizzera non esiste più un servizio di telegrammi, dall'altro la regola concernente le lettere (si intende lo scambio di lettere) è già coperta dal capoverso 1, ai sensi del quale il contratto per il quale la legge prescrive la forma scritta deve essere firmato da tutti i contraenti che mediante il medesimo rimangono obbligati. È perciò evidente che lo scambio di lettere (firmate) è sufficiente e che le parti non sono dunque tenute a firmare lo stesso documento.

210.05 Articolo 40a

L'articolo 40a determina il campo d'applicazione comune ai contratti a domicilio e ai contratti a distanza.

Il capoverso 1 estende ai contratti a distanza il campo d'applicazione materiale e personale previsto dalle vigenti norme in materia di contratti a domicilio. L'oggetto del contratto deve quindi essere una cosa mobile o un servizio destinato all'uso personale o familiare e offerto da un fornitore che agisce nell'ambito di un'attività professionale o commerciale.

Il capoverso 2 prevede eccezioni al campo d'applicazione generale.

Come già il diritto vigente, la lettera a esclude dal campo d'applicazione i negozi giuridici di scarsa importanza.

Alla lettera b, l'esclusione dei contratti d'assicurazione, prevista dal diritto vigente, viene estesa a tutti i contratti concernenti servizi finanziari, indipendentemente dal fatto che si tratti di un contratto a domicilio o a distanza. I servizi finanziari comprendono i contratti legati alle attività bancarie, assicurative, borsistiche o concernenti valori mobiliari. Benché tali attività stiano registrando un rapido sviluppo, in particolare su Internet, i contratti relativi presentano nondimeno

peculiarità che hanno portato alla loro esclusione dalla direttiva generale sui contratti a distanza. Una direttiva speciale è attualmente in fase di preparazione in tale ambito (cfr. la proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1999, concernente la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori che modifica le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, COM(1999)385 finale). Tale eccezione, prevista dal diritto europeo unicamente per i contratti a distanza, può essere tranquillamente estesa ai contratti a domicilio.

La lettera c esclude dal campo d'applicazione i beni confezionati su misura. In tali casi, l'acquirente non corre il rischio di prendere una decisione affrettata, dato che determina con precisione il bene che desidera acquistare. Un diritto di revoca sarebbe del resto troppo oneroso per il fornitore, il quale ha di norma adottato le misure necessarie a esaudire i desideri del cliente. Per gli stessi motivi addotti nel caso dei beni confezionati su misura, la lettera d esclude i servizi chiaramente personalizzati. Tale caso non si riferisce all'attività che costituisce il servizio, ma al risultato o al prodotto di tale attività, il quale dev'essere prestabilito in misura preponderante dal cliente. Si pensi ad esempio a un viaggio organizzato sulla base delle indicazioni fornite dal cliente.

La lettera e esclude infine i contratti concernenti scommesse e lotterie, in quanto il carattere speculativo di queste ultime è difficilmente conciliabile con un termine di revoca di sette giorni. La persona che, ad esempio, vede assottigliarsi le proprie possibilità di vincita il giorno successivo alla conclusione del contratto non può quindi revocarlo.

Il capoverso 3 ricalca la vigente regolamentazione concernente l'adeguamento dell'importo minimo di 100 franchi di cui al capoverso 2 lettera a.

210.06 Articolo 40b

L'articolo 40b riprende la definizione attuale di contratto a domicilio. Le due eccezioni di cui al vigente articolo 40c (casi in cui il cliente stesso ha promosso le trattative o ha fatto la sua dichiarazione a uno stand di mercato o di fiera) sono state inserite nel presente articolo senza essere modificate.

210.07 Articolo 40c

L'articolo 40c definisce i contratti a distanza. La definizione coincide con quella della direttiva europea.

La specificità dei contratti a distanza risiede nelle modalità di conclusione, la quale ha luogo al di fuori dei locali commerciali del fornitore e implica l'utilizzazione di uno o più mezzi di telecomunicazione. I contratti a distanza fanno dunque parte, unitamente ai contratti a domicilio, dei contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali del fornitore. Essi ne sono il corrispettivo: il contratto a domicilio comprende le situazioni in cui le parti sono fisicamente presenti e i contratti a distanza quelle in cui le parti non si sono personalmente incontrate, ma hanno comunicato mediante un mezzo di telecomunicazione.

L'assenza di un incontro fisico tra le parti costituisce il primo elemento della definizione. Tale elemento abbraccia i contratti conclusi tra assenti ai sensi dell'articolo 5 CO e i contratti conclusi tra presenti ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 CO, quando le parti utilizzano un mezzo di telecomunicazione che ne consente il dialogo. Limitare la definizione ai soli contratti conclusi tra assenti ai sensi dell'articolo 5 CO avrebbe comportato l'esclusione di fattispecie in cui è dato un bisogno di protezione dei consumatori e non avrebbe tenuto conto dei – frequenti – sistemi di vendita che abbinano più mezzi di telecomunicazione. L'utilizzo di mezzi elettronici di telecomunicazione consente del resto uno scambio di manifestazioni di volontà assai rapido, il che relativizza la distinzione tra contratti tra presenti e contratti tra assenti.

I contratti per i quali i mezzi di telecomunicazione sono stati utilizzati soltanto durante una fase del processo contrattuale non sono considerati contratti a distanza. Gli articoli 40a segg. P-CO si applicano tuttavia quando si è in presenza di un caso di contratto a domicilio ai sensi dell'articolo 40b P-CO. Negli altri casi, l'incontro fisico delle parti avverrà al di fuori dei locali commerciali ma in un luogo che non rientra nella definizione dell'articolo 40b P-CO, oppure nei locali commerciali del fornitore e in tal caso la legge non si applica comunque.

Il secondo elemento della definizione di contratto a distanza è rappresentato dall'utilizzo, da parte del fornitore, di un sistema di vendita che comporta l'impiego di uno o più mezzi di comunicazione a distanza. Dal primo criterio si evince che il mezzo di telecomunicazione deve permettere la conclusione di un contratto senza che le parti siano fisicamente presenti. Se si eccettua tale caratteristica, il tipo di mezzo utilizzato è irrilevante. Può ad esempio trattarsi della posta, tradizionale o elettronica, del telefono, del telefax, della televisione o di Internet. Alcuni dei mezzi sunnominati possono essere combinati nel corso del processo di conclusione del contratto. Un fornitore può ad esempio presentare la sua proposta per posta, alla televisione o su Internet e il contratto può essere concluso per telefono.

Il fornitore che agisce nell'ambito di un'attività professionale o commerciale deve inoltre aver concepito un sistema di vendita. Tale condizione consente di escludere dal campo d'applicazione i casi in cui l'utilizzo di un mezzo di telecomunicazione è occasionale. Un commerciante che, ad esempio, riceve eccezionalmente un'ordinazione per telefono o attraverso la posta elettronica non rientra quindi nel campo d'applicazione della legge. È necessario che il fornitore concepisca un'infrastruttura che consente la vendita a distanza dei suoi beni o servizi o che tale vendita a distanza sia divenuta una prassi regolare. Di contro, tale sistema di vendita non deve necessariamente essere l'unico utilizzato dal fornitore. L'applicazione della legge non è pertanto esclusa soltanto in ragione del fatto che un bene è disponibile anche nei locali commerciali del fornitore.

Il capoverso 2 prevede due eccezioni al campo d'applicazione. Tali due situazioni non sono concepibili in caso di contratto a domicilio. Esse sono pertanto previste soltanto per i contratti a distanza.

La lettera a esclude i contratti di vendita all'asta. Benché tale forma di vendita sia già particolarmente diffusa in Internet, essa sarebbe eccessivamente intralciata se si riconoscesse il diritto di revoca a chiunque fa un'offerta o si aggiudica un bene.

La lettera b esclude i contratti conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, i quali sono assimilati ai locali commerciali del fornitore. La lettera c estromette i contratti conclusi con gli operatori di impianti di telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici. Tale tipo di contratto, la cui esecuzione è immediata, mal si concilia con un diritto di revoca.

210.08 Articolo 40d

L'obbligo d'informare del fornitore è stato ampliato al fine di tenere conto dei rischi specifici insiti nella conclusione di contratti a distanza. Il consumatore non ha infatti la possibilità di prendere visione del bene che intende acquistare, non ha contatti o ha soltanto contatti fugaci con il fornitore e il contratto può essere concluso molto rapidamente. È pertanto necessario che il consumatore sia informato di taluni elementi essenziali all'esercizio del suo diritto di revoca. Il presente articolo non fa sue le informazioni previste dalla direttiva e che influiscono soltanto in misura limitata sulla decisione del consumatore o costituiscono elementi essenziali in assenza dei quali un contratto non può dirsi concluso.

Il momento dell'informazione (secondo gli articoli 4 e 5 della direttiva europea, essa deve essere fornita prima della conclusione del contratto e successivamente confermata oppure dopo la conclusione del contratto) non è stato determinato, ma il termine di revoca comincia a decorrere soltanto a partire dal momento in cui il consumatore ha ricevuto le informazioni (art. 40e cpv. 2 lett. a P-CO).

L'informazione fornita in sede di trattativa contrattuale è disciplinata dalla legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241; cfr. la proposta di nuovo articolo 3 lett. b^{bis} LCSI).

Le informazioni previste vanno fornite anche in caso di contratti a domicilio, poiché esse sono giustificate anche in tal caso. Ciò consente inoltre di contemplare eventuali casi di contratto a domicilio in cui una parte del processo contrattuale si svolge a distanza.

Il capoverso 1 lettera a consente al consumatore di apprendere l'identità del fornitore e l'indirizzo di quest'ultimo. Nei contratti a distanza, infatti, il contatto è anonimo in quanto avviene per il tramite di un ricevitore audio e di un microfono, attraverso lo schermo di un televisore o di un computer o per il tramite di un altro medium. Con indirizzo s'intende l'indirizzo postale o elettronico oppure entrambi. È sufficiente che il consumatore disponga di un recapito al quale potersi effettivamente indirizzare, sia per chiedere informazioni supplementari, sia per sporgere reclami o comunicare la revoca.

La lettera b esige che il prezzo sia indicato in franchi svizzeri. Tale regola concerne soprattutto i siti Internet esteri, in cui i prezzi sono indicati in valute estere il cui tasso di cambio non è necessariamente noto al consumatore.

La lettera c abbraccia tutte le categorie di emolumenti e di spese che vengono ad aggiungersi al prezzo del bene o del servizio e che comportano un forte incremento del prezzo effettivo della merce. Emolumenti e spese vanno chiaramente segnalati al consumatore. Si tratta ad esempio delle tasse riscosse

dalle autorità doganali quando il bene proviene dall'estero o delle spese di consegna, se sono a carico del consumatore.

La lettera d intende permettere al consumatore di sapere quando un bene o un servizio potrà essergli consegnato. I termini di consegna possono variare alquanto in caso di contratti a distanza. Il consumatore va dunque reso attento a tali termini affinché possa decidere se esercitare il suo diritto di revoca. Tale informazione consente inoltre al consumatore di valutare l'adeguatezza dell'importo delle spese di consegna, indicato in virtù della lettera c.

La lettera e estende ai contratti a distanza l'obbligo d'informare in merito al diritto di revoca e alle sue modalità d'esercizio, prevista dal diritto vigente per i contratti a domicilio.

Il capoverso 2 riprende il diritto vigente adeguandolo alle esigenze del commercio elettronico. Il fornitore non è quindi tenuto a fornire l'informazione per scritto; egli può rispettare i suoi obblighi anche trasmettendo le informazioni relative per via elettronica.

Il capoverso 3 fa sua, estendendola ai contratti a distanza, la vigente disposizione relativa alla data delle informazioni e all'identificazione del contratto.

210.09 Articolo 40e

L'articolo 40e riprende sostanzialmente il diritto vigente e lo estende ai contratti a distanza. Il riconoscimento di un diritto di revoca compensa, come per i contratti a domicilio, i rischi derivanti da una decisione avventata del consumatore. Pur non presentando gli stessi rischi dei contratti a domicilio, i contratti a distanza rappresentano nondimeno situazioni in cui il pericolo di una decisione avventata del consumatore è assai reale. Il consumatore può infatti essere raggiunto direttamente al proprio domicilio mediante mezzi di telecomunicazione: egli si trova quindi in un contesto in cui è più facilmente influenzabile, non ha la possibilità di vedere il prodotto e ha un contatto fugace o addirittura indiretto con il fornitore. I mezzi di telecomunicazione accelerano considerevolmente, inoltre, il processo di conclusione del contratto. L'assunzione di un obbligo contrattuale è in sé assai più facile. Un contratto può essere concluso in pochi secondi, semplicemente cliccando sul mouse. La funzione della forma scritta, infine, la quale è volta a tutelare le parti da una decisione affrettata, non è più assicurata, o lo è solo in parte, dalla firma elettronica. Per i motivi suelencati, è pertanto legittimo riconoscere al consumatore un termine durante il quale ha la possibilità di riflettere sull'impegno assunto e, se del caso, revocare il contratto.

Il capoverso 1 enuncia il principio del diritto di revoca rifacendosi al diritto vigente. Il termine è quindi di sette giorni. La revoca può essere comunicata - il che rappresenta una novità - per via elettronica; il consumatore può ad esempio servirsi della posta elettronica.

Anche il capoverso 2 ricalca il diritto vigente. Esso si occupa dell'inizio della decorrenza del termine di revoca, il quale è subordinato al rispetto, da parte del fornitore, dell'obbligo d'informare il cliente. La soluzione proposta diverge da quella della direttiva europea (art. 6 n. 1 par. 2 primo trattino). In materia di contratti

concernenti beni, quest'ultima prevede infatti che il termine decorra a partire dal momento dell'esecuzione, affinché il consumatore abbia la possibilità di vedere il bene come se si recasse nei locali commerciali del fornitore. Una siffatta soluzione è comprensibile per taluni beni che è necessario provare o verificare (vestiti, televisori, ecc.), ma un'estensione di tale principio a tutti i contratti concernenti un bene, quale che sia la natura di quest'ultimo, andrebbe oltre lo scopo prefisso. Da un lato, per beni di consumo standardizzati, il consumatore può facilmente farsi un'idea della natura del bene che acquista anche senza averlo visto. Dall'altro, se il bene non corrisponde a quanto previsto dal contratto, il consumatore potrà esigere l'esecuzione del contratto oppure invocare l'inadempienza contrattuale o l'esistenza di un difetto. Le parti sono infine libere di prevedere la possibilità di restituire il bene, se una siffatta soluzione s'impone per motivi d'ordine pratico (come avviene per esempio nel caso della vendita per corrispondenza di capi d'abbigliamento).

Il capoverso 3 disciplina l'onere della prova. Il primo periodo applica alla revoca il principio generale di cui all'articolo 8 CC: il consumatore che ha revocato il contratto deve fornirne la prova. Il secondo periodo si rifà al diritto vigente, secondo il quale il fornitore deve informare in modo chiaro il consumatore e deve conservare la prova che tali informazioni siano state ricevute da quest'ultimo. Tale soluzione appare ancor più legittima alla luce del fatto che il fornitore ha la possibilità di comunicare le informazioni per via elettronica e non più soltanto per scritto.

Anche il capoverso 4 riprende il diritto vigente, permettendo al consumatore di comunicare la revoca per via elettronica, fermo restando che l'onere della prova della revoca grava quest'ultimo.

210.10 Articolo 40f

L'articolo 40f prevede eccezioni al diritto di revoca nel caso in cui non sia concretamente possibile esercitarlo. In tali casi, viene meno anche l'obbligo d'informare connesso con il diritto di revoca. La regola si applica sia ai contratti a distanza, sia ai contratti a domicilio.

La lettera a esclude i servizi la cui esecuzione ha avuto inizio prima dello scadere del termine di revoca. Il consumatore che lo desidera deve infatti poter ottenere l'esecuzione prima che scada il termine per l'esercizio del diritto di revoca. Egli deve tuttavia essere stato reso attento all'esistenza del diritto di revoca e avervi esplicitamente rinunciato. Taluni servizi vanno giocoforza forniti prima dello scadere del termine senza che ciò necessiti del consenso esplicito del consumatore. Si tratta innanzitutto delle situazioni in cui l'utilizzo di un mezzo di telecomunicazione è chiaramente inteso a ottenere l'esecuzione immediata del contratto. È ad esempio il caso dei servizi forniti direttamente attraverso Internet o dei servizi di consulenza telefonica. Si tratta inoltre dei servizi la cui fornitura è urgente o che, se non fossero forniti a una data precisa, diverrebbero privi di utilità (la chiamata di un medico o di un'ambulanza, la determinazione di una data o di un termine imperativi per il consumatore).

Il momento in cui il contratto è concluso è determinante ai fini del computo del periodo determinante.

La lettera b esclude i beni il cui contenuto può essere facilmente copiato. Il consumatore conserva tuttavia il proprio diritto di revoca se non dissigilla il bene in questione, il che indica chiaramente che non ha avuto la possibilità di riprodurre il contenuto. Sono parimenti esclusi dal diritto di revoca le registrazioni e i software informatici che possono essere scaricati o ai quali il cliente ha accesso.

210.11 Articolo 40g

L'articolo 40g concerne le conseguenze del diritto di revoca. Esso si ispira al diritto vigente e ne estende l'applicazione ai contratti a distanza.

Il capoverso 5 prevede una regola particolare per i contratti a distanza: nei casi in cui la consegna ha luogo prima dello scadere del termine di revoca, il consumatore deve assumersi l'onere delle spese di spedizione al mittente. Tale soluzione tiene conto degli interessi del fornitore, il quale sarebbe altrimenti tenuto a sostenere tali spese per ogni contratto revocato, benché l'esecuzione prima del termine avvenga di norma su domanda del consumatore. Tale regola non è stata prevista per i contratti a domicilio, in quanto l'esecuzione interviene praticamente sempre dopo lo scadere del termine.

210.12 Articolo 40h

L'articolo 40h concerne i casi in cui un terzo interviene nel pagamento del bene o del servizio. In tali casi, l'esercizio del diritto di revoca può risultare notevolmente ostacolato se il terzo subordina la restituzione degli importi versati a una dichiarazione del fornitore e quest'ultimo contesta la revoca. Si tratta dunque di trovare una soluzione che consenta al consumatore di esercitare liberamente il diritto di revoca lasciando nel contempo alle parti il margine di manovra necessario a convenire modalità di pagamento adeguate.

Giusta l'articolo 40 h, il consumatore che ha revocato il contratto può rivolgersi direttamente al terzo per farsi restituire quanto versato o perché non gli sia addebitato ciò che non è stato pagato. A tal fine egli deve dichiarare al terzo, nella forma prevista per la revoca, di aver revocato il contratto. Il terzo non può pertanto più addebitare l'importo sul conto del consumatore o deve riaccreditargli gli importi addebitati o restituire il denaro ricevuto.

210.13 Articolo 74 capoverso 2 numero 4 (nuovo)

In sede di esecuzione, i contratti a distanza presentano particolarità e incertezze per il consumatore. Quest'ultimo non si reca infatti nei locali commerciali del fornitore. Le parti non si trovano nello stesso luogo e, spesso, risiedono in Stati diversi. Il contratto non può quindi essere eseguito immediatamente. Il bene in questione andrà generalmente consegnato dal fornitore. Diversamente da quanto accade quando si trova nei locali commerciali, il consumatore ignora se il fornitore

disponga del bene al momento dell'ordinazione, se potrà disporne e dare esecuzione al contratto entro il termine impartito oppure se l'esecuzione rischia di divenire impossibile. Di norma, il consumatore ha inoltre pagato in anticipo.

Le particolarità dell'esecuzione dei contratti a distanza e i rischi che possono derivarne per i consumatori non impongono modifiche maggiori delle norme del Codice delle obbligazioni concernenti l'esecuzione e le conseguenze dell'inadempimento. Si rendono tuttavia necessarie due modifiche del diritto vigente: esse riguardano il luogo d'adempimento del contratto (art. 74 CO) e la mora del debitore (art. 102 segg. CO).

Giusta l'articolo 74 capoverso 2 numeri 2 e 3 CO, il debitore di una cosa determinata adempie l'obbligazione nel luogo in cui si trova tale cosa al momento del contratto o, per le altre obbligazioni, nel luogo dove era domiciliato quando ebbero origine. Tali regole non sono adatte ai contratti a distanza conclusi con consumatori. In tali casi, infatti, l'esecuzione avviene di norma al domicilio del consumatore. Non sarebbe concepibile che la consegna di un bene a un consumatore debba avvenire al domicilio del fornitore o nel luogo in cui si trova la cosa determinata. Il numero 4 prevede pertanto che un contratto a distanza venga adempiuto al domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto. Poiché la norma ha carattere dispositivo, le parti sono libere di convenire un'altra soluzione nel contratto.

La regolamentazione proposta implica che le spese di consegna sono a carico del fornitore, a meno che il contratto non preveda il contrario. In tal caso, il fornitore deve informare il consumatore del loro ammontare, conformemente all'articolo 40d capoverso 1 lettera c P-CO. Tale regola evita del resto, nel caso di un contratto di vendita che non disciplina la questione delle spese di consegna, che queste ultime siano addossate al consumatore in applicazione degli articoli 189 capoverso 1 e 74 capoverso 2 numeri 2 e 3 CO.

210.14 Articolo 107 capoverso 3 (nuovo)

In caso di mora nell'adempimento di un contratto a distanza, il cliente si trova in una posizione sfavorevole. In generale, egli ha probabilmente pagato in anticipo e ignora se l'esecuzione sia ancora possibile. Si tratta dunque di determinare un momento oltre il quale il fornitore non ha più il diritto di adempiere il contratto.

La direttiva dell'UE disciplina tale questione all'articolo 7. Essa concede al fornitore un termine di 30 giorni per eseguire l'ordinazione, nella misura in cui le parti non abbiano convenuto un altro termine (art. 7 n. 1). Egli deve per contro informare il consumatore in caso di mancata esecuzione dovuta all'indisponibilità del bene o del servizio e rimborsare le somme versate in anticipo dal consumatore (art. 7 n. 2).

Benché non preveda alcuna disposizione specifica dedicata ai contratti a distanza, il diritto svizzero offre tuttavia, in generale, soluzioni soddisfacenti, ancorché non esattamente corrispondenti al sistema della direttiva europea.

In primo luogo, fatto salvo l'articolo 82 CO, l'articolo 75 CO prevede l'esigibilità immediata dell'obbligazione qualora un termine non sia stato convenuto o non sia

determinato dalla natura del rapporto giuridico. Non vi è motivo di modificare tali regole, tanto più che il consumatore va informato del termine d'esecuzione (art. 40d cpv. 1 lett. d P-CO). Inoltre, se il fornitore non adempie l'obbligazione quando questa diviene esigibile, il consumatore può metterlo in mora a prescindere dalla causa del tardato adempimento.

In caso di mora del fornitore, prima di poter rinunciare all'adempimento il consumatore deve – salvo eccezioni (art. 102 cpv. 2 e 108 CO) - interpellarlo (art. 102 cpv. 1 CO), fissargli un congruo termine per l'adempimento (art. 107 cpv. 1 CO) e, se il fornitore non adempie l'obbligazione, dichiarare quale destino intende riservare al contratto (art. 107 cpv. 2 CO). Un consumatore che non ha compiuto tali operazioni può vedersi costretto ad accettare un adempimento tardivo, benché possa aver ritenuto che l'obbligazione non sarebbe più stata adempiuta.

Accogliere la soluzione della direttiva in seno al diritto svizzero equivarrebbe a rinunciare al meccanismo della mora di cui agli articoli 102 segg. CO. Le modalità d'esecuzione specifiche dei contratti a distanza non esigono una siffatta modifica. In primo luogo, non è ipotizzabile che il fornitore sia messo in mora senza interpellazione da parte del consumatore. Si può invece esigere che il consumatore reagisca al ritardo nell'adempimento del contratto, tanto più che egli è a conoscenza del termine d'esecuzione (art. 40d cpv. 1 lett. d P-CO). D'altro canto, una rescissione del contratto *ex lege* non sarebbe giustificata. Il consumatore può infatti essere ancora interessato all'adempimento. Si può tuttavia ritenere che tale interesse sia venuto meno in un consumatore che ha proceduto alle interpellazioni di cui agli articoli 102 capoverso 1 e 107 capoverso 1 CO, prevedendo quindi una presunzione in tal senso. Ciò eviterebbe al consumatore che non si è immediatamente pronunciato in merito al destino del contratto secondo l'articolo 107 capoverso 2 CO di dovere accettare un ulteriore ritardo nell'esecuzione. Si tratta del resto soltanto di una presunzione. Il consumatore conserva perciò la facoltà di chiedere l'adempimento del contratto.

210.15 Articolo 197 capoverso 3 (nuovo)

Giusta l'articolo 197 capoverso 1, il venditore è responsabile della presenza delle qualità promesse al compratore. Si parla di "qualità promesse" quando il venditore assicura che la cosa venduta presenta determinate qualità o è scevra di determinati difetti (DTF 109 II 24). L'assicurazione è esplicita quando il venditore vanta, ad esempio, la solidità dell'oggetto in vendita. L'assicurazione può inoltre essere tacita quando, ad esempio, il prezzo pagato dal compratore è indice dell'autenticità dell'oggetto venduto.

Tuttavia, le qualità vantate dal produttore o dall'importatore (ad es. in una pubblicità) non sono in linea di principio considerate qualità promesse dal venditore¹, poiché il contratto è un atto giuridico relativo che esplica effetto soltanto nei confronti delle parti contraenti. Le affermazioni o gli impegni assunti da terzi nei confronti del compratore non vincolano pertanto il venditore. Ciò

¹ La pubblicità del venditore stesso, se concerne qualità oggettive della cosa, può per contro costituire una promessa di qualità, cfr. SJ 1954 463 segg.

nonostante, all'atto pratico, una campagna pubblicitaria condotta dal produttore, nella quale si lodano determinate qualità del prodotto, contribuisce a indurre il compratore a concludere un contratto con il venditore. Il compratore si aspetta di ritrovare nell'oggetto vendutogli le qualità vantate dalla pubblicità, anche se il venditore non ne fa menzione. Se tali qualità non sono presenti nel prodotto, il compratore non può agire contro il venditore poiché quest'ultimo non ha fatto promesse riguardo alla qualità. Egli dispone inoltre di un'azione contro il produttore soltanto se il prodotto provoca la morte o lesioni personali, oppure danneggia una cosa che non sia il prodotto venduto (art. 1 della legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti; RS 221.112.944). Nei casi in cui il compratore non può agire contro il produttore, in particolare quando è soltanto l'oggetto venduto a subire un danno, egli si vede pertanto privato di ogni possibilità d'azione.

Onde porre rimedio a tale situazione insoddisfacente, è opportuno completare l'articolo 197 mediante un nuovo capoverso 3, il cui contenuto si ispira in parte all'articolo 2 paragrafo 2 lettera d della direttiva europea. Tale nuovo capoverso si propone di rendere il venditore professionale responsabile delle qualità vantate dal produttore o dal suo rappresentante (ad es. l'importatore). La definizione di venditore professionale corrisponde a quella di offerente (professionale) di cui all'articolo 40a capoverso 1 lettera a CO.

Va rilevato che non è necessario che il compratore sia un consumatore. Il capoverso 3, infatti, concretizza il principio della buona fede nei rapporti d'affari e si applica pertanto anche ai compratori professionali.

Il venditore può sottrarsi alla responsabilità se prova che non era o non poteva essere a conoscenza delle dichiarazioni del terzo o che le ha rettificate.

210.16 Articolo 199

Gli articoli 197 – 210 CO, concernenti la garanzia per difetti della cosa, sono di natura dispositiva. Il venditore può quindi derogarvi nel contratto (DTF 126 III 59) o addirittura nelle sue condizioni generali. Se l'applicazione della regolamentazione legale è esclusa da una clausola prevista nelle condizioni generali del venditore, accade di frequente che il compratore non abbia la possibilità di opporsi o addirittura che non ne sia a conoscenza. Secondo la giurisprudenza, infatti, se il venditore ha informato il compratore dell'esistenza delle condizioni generali indicando che queste ultime fanno parte del contratto e offrendogli la possibilità materiale di apprendere il contenuto, tali condizioni sono integrate al contratto. È in tal caso irrilevante che il compratore le abbia effettivamente lette (DTF 109 II 116 consid. 2). In ogni modo, il compratore non ha praticamente scelta. Se si rifiuta di concludere il contratto alle condizioni previste dal venditore, dovrà rivolgersi a un altro commerciante. Molto spesso, il consumatore non dispone inoltre dell'esperienza necessaria a determinare se l'assenza di una protezione da eventuali difetti comporti o meno un rischio importante e, quindi, se il prezzo di vendita sia proporzionale a tale rischio (cfr. in merito DTF 126 III 59).

Gli articoli 197 segg. CO concretizzano l'importante ed equo principio contrattuale dell'equivalenza delle prestazioni. Se il valore della prestazione del venditore risulta diminuito da un difetto della cosa venduta, la prestazione del compratore va ridotta di conseguenza. Il venditore può allora rivalersi nei confronti del proprio fornitore al fine di ottenere un risarcimento. Escludere l'applicazione degli articoli 197 segg. CO produce quindi soltanto un beneficio minore per il venditore professionale che conosce i propri diritti, mentre può cagionare un danno considerevole al compratore, il quale viene privato di potere e di mezzi negoziali.

Il vigente articolo 199 CO dichiara nulle tutte le clausole che tolgono o restringono l'obbligo della garanzia se il venditore ha dissimulato dolosamente al compratore i difetti della cosa.

Il nuovo articolo 199 fa sua tale regola alla lettera a, estendendo la nullità a tutti i casi in cui il venditore ha agito nell'ambito di un'attività professionale o commerciale e in cui il compratore è un consumatore, vale a dire acquista una cosa mobile destinata all'uso personale o familiare. Tali definizioni di venditore professionale e di consumatore coincidono con quelle di cui al vigente articolo 40a capoverso 1 CO.

La presente modifica dell'articolo 199 CO, corrispondente alla regola prevista dall'articolo 7 capoverso 1 della direttiva europea, si propone di impedire che il venditore professionale si sottragga all'obbligo di garanzia sulla base del contratto o delle condizioni generali.

210.17 Articolo 201 capoversi 1 e 3

Secondo il vigente articolo 201, il compratore che riceve la cosa acquistata deve esaminarne lo stato e informare il venditore degli eventuali difetti riscontrati. Tali incombenze derivano dal principio della buona fede nei rapporti contrattuali ed estrinsecano la volontà del compratore di accettare o rifiutare l'oggetto difettoso. L'accettazione, la quale non è espressamente disciplinata dal Codice delle obbligazioni nel capitolo consacrato alla vendita, è una manifestazione di volontà con la quale il compratore considera l'oggetto acquistato privo di difetti². Se il compratore non adempie tali incombenze, si presume che abbia tacitamente accettato la cosa³.

L'obbligo di verifica previsto dall'articolo 201 CO è in sintonia con il principio della buona fede (esso prevede che l'esame sia effettuato "tosto che l'ordinario andamento degli affari lo consenta"); la comunicazione immediata ("subito") dei difetti sembra invece una soluzione troppo rigida. Il termine decorre a partire dalla scoperta del difetto, del quale va data notizia, secondo la giurisprudenza, subito dopo averne constatato l'esistenza (DTF 107 II 172). Tale norma sarebbe giustificata dalla necessità di proteggere il venditore dal rischio di una rescissione del contratto, dall'esigenza di consentire al venditore intermediario di rivalersi nei

² Cfr. FRANCO PEDRAZZINI, La dissimulation des défauts dans les contrats de vente et d'entreprise, Friburgo 1992, n. 863.

³ Cfr. SILVIO VENTURI, Le droit de réduire le prix de vente en cas de défaut ou de non-conformité de la chose, Friburgo 1994, n. 438. Cfr. anche DTF 95 II 119.

confronti dei propri fornitori (DTF 88 II 364, consid. 2; DTF 81 II 56, consid. 2b) e dalla certezza del diritto, in quanto la situazione giuridica risulta rapidamente stabilizzata, il che ridimensiona i problemi di prova (DTF 88 II 364, consid. 2).

Il progetto parte dal presupposto che i tre obiettivi summenzionati possano essere raggiunti anche rimpiazzando il termine immediato mediante un congruo termine, e propone quindi una modifica conseguente dei capoversi 1 e 3 dell'articolo 201 CO. Soltanto il giudice è in grado di determinare, infatti, se in una determinata fattispecie il termine entro il quale è stata data notizia dei difetti ha arrecato danno agli interessi del venditore. In taluni casi, tale termine è assai breve, in particolare in caso di transazioni tra commercianti o quando il difetto rischia di aggravarsi rapidamente, mentre in altri casi è opportuno che il compratore abbia a disposizione più tempo per informare il venditore. Tale soluzione ha il pregio di non penalizzare ulteriormente il consumatore privo di esperienza, tenendo conto nel contempo degli interessi legittimi del venditore. Quest'ultimo può inoltre rivalersi più agevolmente nei confronti del proprio venditore, in quanto il termine di prescrizione di cui all'articolo 210 CO è stato portato da uno a due anni (cfr. pto. 210.23). Va inoltre sottolineato che tanto più il compratore lascia trascorrere il tempo, quanto meno la sua situazione sarà vantaggiosa dal profilo probatorio oppure da quello dell'accettazione dell'oggetto difettoso⁴.

L'articolo 5 paragrafo 2 della direttiva europea prevede che i difetti vadano denunciati entro due mesi dalla loro constatazione. La fissazione di un simile termine sembra tuttavia essere troppo rigida. L'apprezzamento del giudice, fondato sul principio della buona fede, appare maggiormente idoneo a determinare se la denuncia dei difetti sia tardiva e se l'atteggiamento del compratore possa essere interpretato come un'accettazione tacita della cosa difettosa.

La soluzione del congruo termine è del resto prevista anche dall'articolo 39 capoverso 1 della Convenzione di Vienna. Tale Convenzione non si propone di tutelare i consumatori, in quanto disciplina le vendite tra commercianti. Ciononostante, per motivi d'equità, il congruo termine è parso essere la soluzione migliore.

210.18 Articolo 204

Il vigente articolo 204 CO prevede che, nell'ambito di un contratto a distanza, il compratore di una cosa difettosa debba osservare taluni obblighi. Tale articolo si prefigge di tutelare il venditore da un danno supplementare dovuto al fatto che egli non può tornare facilmente in possesso della cosa difettosa rifiutata dal compratore. Quest'ultimo è pertanto tenuto a provvedere alla custodia provvisoria della cosa (cpv. 1), farne constatare lo stato da un terzo (cpv. 2) e, se necessario, farla vendere coll'intervento dell'autorità competente dopo averne informato il

⁴ Secondo HANS GIGER, Berner Kommentar, Vol. VI/2, Berna 1979, n. 7 ad art. 201 CO, l'argomento della sicurezza delle transazioni dovrebbe riguardare soltanto le vendite tra commercianti.

venditore (cpv. 3). Quali sanzioni, l'articolo 204 CO prevede che il compratore perda il diritto di recedere dal contratto o sia tenuto a risarcire i danni.

Benché si applichi a tutte le vendite, l'articolo 204 CO si attaglia soprattutto alla vendita tra commercianti, riguardo alla quale concretizza il principio della buona fede nei rapporti d'affari. Nei confronti di un consumatore, tali norme risultano eccessivamente severe. Nell'ambito di una vendita a distanza tra privati o tra un venditore professionale e un consumatore, esse impediscono al compratore di rifiutare immediatamente una cosa difettosa, imponendogli obblighi troppo onerosi⁵. Il venditore è sufficientemente protetto contro le richieste ingiustificate del compratore dalle incombenze concernenti l'esame della cosa e la denuncia dei difetti di cui all'articolo 201 CO, come pure dall'articolo 207 capoverso 3 CO, il quale prevede che se la cosa perisce per colpa del compratore, quest'ultimo potrà chiedere soltanto il risarcimento del minor valore.

L'articolo 204 del progetto tiene dunque conto di tali fattori e limita la portata di tale disposizione alle sole vendite tra commercianti. La definizione di venditore e di compratore professionale è mutuata, anche in tal caso, dal vigente articolo 40a capoverso 1 CO.

210.19 Articolo 205 capoversi 1 e 4 (nuovi)

Il vigente articolo 205 capoverso 1 CO enumera le azioni che possono essere intentate dal compratore di una cosa determinata non conforme al contratto: egli può scegliere tra la risoluzione del contratto e il risarcimento per il minor valore. Tale articolo non prevede tuttavia l'obbligo di riparare la cosa difettosa, diversamente da quanto stabilito dall'articolo 368 capoverso 2 CO, concernente i contratti d'appalto.

Negando la possibilità di un'azione di riparazione in materia di vendita, il legislatore auspicava evitare i problemi pratici derivanti dalla necessità di determinare se il difetto sia riparabile o meno⁶. Il Tribunale federale non riconosce l'esistenza di un diritto alla riparazione (DTF 95 II 119). Anche una gran parte della dottrina si rifiuta di interpretare il silenzio della legge come una lacuna⁷. Alcuni autori ritengono per contro che la riparazione sia una conseguenza dell'obbligo di adempiere correttamente l'obbligazione⁸. Tali autori sottolineano inoltre la contraddittorietà della giurisprudenza federale, la quale consente al compratore di addossare al venditore, per il tramite del risarcimento per il minor valore, le spese di riparazione, ma non gli permette di esigere la riparazione stessa. È inoltre opportuno insistere sul fatto che la riparazione può essere di grande utilità quando, ad esempio, l'oggetto venduto è difficilmente trasportabile o richiede una

⁵ Cfr. GIGER, op. cit., n. 5 e 12 ad art. 204 CO.

⁶ Cfr. WALTHER MUNZINGER, Entwurf zu einem schweizerischen Handelsrecht, Berna 1865, pag. 252.

⁷ Cfr. MAX KELLER/KURT SIEHR, Kaufrecht, Zurigo 1995, pag. 96 segg.

⁸ BEAT GULDIMAN, Der Nachbesserungsanspruch von Käufer und Besteller im Schweizerischen Recht, Basilea 1986, pag. 13 e 67 segg.; THOMAS ALEXANDER SCHLUEP, Der Nachbesserungsanspruch und seine Bedeutung innerhalb der Mängelhaftung des Schweizerischen Kaufrechts, Tolothenaz 1990, pag. 57 segg.

riparazione sofisticata che soltanto il venditore è in grado di compiere. Per tale motivo, il diritto alla riparazione figura in numerose leggi recenti, tra cui la direttiva europea (art. 3 par. 2 e 3) e la Convenzione di Vienna (art. 46 par. 3).

L'articolo 205 del progetto riconosce ora al compratore, a fianco delle azioni redibitoria ed estimatoria, anche la possibilità di chiedere la riparazione della cosa.

La possibilità di reclamare la riparazione è ovviamente limitata ai casi in cui essa non comporta spese eccessive per il venditore. Il capoverso 1 lettera c prevede quindi che il compratore non possa esigerla se è impossibile o sproporzionata rispetto all'ampiezza o alla natura del difetto. Spetterà al giudice determinare se ci si trovi di fronte a simili casi.

L'articolo 205 è completato da un nuovo capoverso 4, il quale precisa che se il compratore non ha potuto ottenere la riparazione, può avvalersi degli altri diritti di cui al capoverso 1. Tale norma evita che il compratore si veda costretto a invocare gli articoli 102 segg., concernenti la mora del debitore, affinché il venditore adempia l'obbligazione sotto forma di riparazione. Se il venditore si rifiuta di effettuare la riparazione oppure la effettua in ritardo o in modo imperfetto, il compratore può optare per l'azione estimatoria e, se del caso, per la risoluzione del contratto.

210.20 Articolo 206

Il vigente articolo 206 CO enumera i diritti del compratore che ha ricevuto una cosa fungibile difettosa. L'articolo 206 capoverso 1 del progetto diverge dal diritto vigente nella misura in cui, rinviando all'articolo 205, introduce l'azione di riparazione anche per le cose fungibili. Non si giustifica infatti di limitare l'utilizzo di tale azione al solo acquisto di una cosa determinata difettosa. Le ragioni che impongono l'introduzione di tale azione per le cose determinate valgono, a fortiori, anche per le cose fungibili⁹. L'acquirente di un computer nuovo (cosa fungibile), ad esempio, non dovrebbe disporre di minori possibilità d'azione rispetto all'acquirente di un computer usato (cosa determinata). L'azione di riparazione, inoltre, può evitare che il compratore di una cosa fungibile, per ovviare alla mancata conformità della consegna, debba fare sostituire l'oggetto.

Il progetto sopprime il riferimento al risarcimento dei danni di cui al capoverso 2 dell'attuale articolo 206 CO. Il risarcimento è infatti previsto dall'articolo 209a del progetto.

210.21 Articolo 208 capoversi 2 e 3

Il vigente articolo 208 CO concerne gli effetti della risoluzione del contratto sugli obblighi del compratore e del venditore.

Il progetto non altera la regolamentazione attuale concernente la restituzione della cosa e del prezzo pagato. Esso sopprime tuttavia il riferimento al risarcimento dei danni previsto dall'attuale articolo 208, stralciando la parte finale del capoverso 2 e

⁹ GULDIMAN, op. cit., pag. 75 e 76.

l'integralità del capoverso 3. Tutti gli aspetti relativi al risarcimento dei danni sono disciplinati dal nuovo articolo 209a, il quale si applica a tutti i casi di violazione dell'obbligo di garanzia per difetti.

La modifica sistematica summenzionata consente di porre fine alla controversia circa l'applicazione analogica dei capoversi 2 e 3 dell'articolo 208 nei casi in cui il compratore non possa o non voglia rescindere il contratto nonostante la violazione dell'obbligo di conformità. La regolamentazione attuale prevede infatti l'attribuzione di un risarcimento dei danni soltanto nel caso dell'azione redibitoria e non contempla tale possibilità a fianco delle altre azioni o quale alternativa a queste ultime.

210.22 Articolo 209a (nuovo)

I vigenti articoli 197 segg. CO prevedono il risarcimento dei danni soltanto in caso di risoluzione ai sensi dell'articolo 208 CO. Il Tribunale federale ha ovviato al silenzio della legge, considerato una lacuna, applicando l'articolo 97 CO ai casi di violazione dell'obbligo di conformità (DTF 63 II 401, consid. 2¹⁰). Quando il compratore reclama la riduzione del prezzo e il venditore è colpevole, il compratore può quindi promuovere, parallelamente, un'azione di risarcimento dei danni fondata sull'articolo 97 CO (DTF 107 II 161; consid. 7a). Il compratore può inoltre limitarsi a mantenere il contratto e reclamare gli interessi positivi sulla base dell'articolo 97 CO (DTF 63 II 401). La giurisprudenza assoggetta le azioni fondate sull'articolo 97 CO ai termini e alle incombenze previsti in materia di garanzia per i difetti della cosa (DTF 63 II 401, 77 II 243, 90 II 86). Una parte della dottrina concorda con il Tribunale federale¹¹, mentre numerosi altri autori auspicano che l'articolo 208 capoversi 2 e 3 si applichi per analogia all'azione di risarcimento dei danni del compratore che non risolve il contratto¹². L'applicazione analogica dell'articolo 208 capoverso 3 CO equivale in pratica a quella dell'articolo 97 CO. Tali due disposizioni consentono infatti al compratore di farsi indennizzare la totalità delle perdite, a meno che il venditore non dimostri l'assenza di una colpa da parte sua. L'azione di risarcimento dei danni di cui all'articolo 97 CO soggiace inoltre, secondo la giurisprudenza, ai termini e alle incombenze previsti in materia di garanzia per i difetti. L'applicazione per analogia dell'articolo 208 capoverso 2 CO ai casi in cui il compratore mantiene il contratto, consentirebbe a quest'ultimo di esigere il risarcimento del danno diretto anche in assenza di una colpa del venditore. Gli autori che optano per un'estensione della responsabilità causale del

¹⁰ In tale decisione, il Tribunale federale esclude l'applicazione analogica dell'articolo 208 capoverso 2 in ragione del suo carattere eccezionale.

¹¹ Cfr. HANS BECKER, *Berner Kommentar*, Berna 1934, n. 2 ad art. 205 CO; HUGO OSER/WILHELM SCHÖNENBERGER, *Zürcher Kommentar*, 2a ed., Zurigo 1936, n. 16 ad art. 205 CO; HEINRICH HONSELL, *op. cit.*, n. 7 ad art. 208 CO, sono a favore dell'applicazione analogica dell'articolo 208 capoverso 3 in luogo dell'articolo 97 CO.

¹² Cfr. GIGER, *op. cit.*, n. 56 ad art. 208 CO; PIERRE CAVIN, *Kauf, Tausch und Schenkung*, in SPR VII/1, Basilea/Stoccarda 1977, pag. 100 seg.; THEO GUHL/HANS MERZ/ALFRED KOLLER, *Das Schweizerische Obligationenrecht*, 9a ed., Zurigo 2000, pag. 388; HANS-PETER KATZ, *Sachmängel beim Kauf von Kunstgegenständen und Antiquitäten*, Zurigo 1974, pag. 78; ALFRED SCHUBIGER, *Verhältnis der Sachgewährleistung zu den Folgen der Nichterfüllung oder nicht gehörigen Erfüllung*, Berna 1957, pag. 90 segg.; KELLER/SIEHR, *op. cit.*, pag. 93 e 94.

venditore lo fanno per motivi di equità. L'importanza del danno cagionato dalla non conformità è infatti indipendente dal fatto che si tratti di un caso di azione redibitoria o meno. La cosa venduta può essere viziata da un difetto minore che non giustifica una riduzione del prezzo – ad esempio una macchina di cui manca un pezzo – ma che provoca un danno importante - ad esempio la paralisi di una fabbrica per un mese intero. Benché l'articolo 208 capoverso 2 CO sia in contrasto con i principi generali (art. 97 e 109 cpv. 2 CO) nella misura in cui prevede il risarcimento dei danni in assenza di una colpa del venditore, nell'ambito degli articoli 197 segg. CO tale responsabilità causale si giustifica quanto meno al fine di proteggere la parte più debole.

Il progetto tiene quindi conto delle peculiarità del risarcimento dei danni previsto dal vigente articolo 208 CO, in particolare la distinzione tra danno diretto e indiretto, estendendo tuttavia il risarcimento alla riparazione di tutti i tipi di non conformità, a prescindere dal fatto che l'azione redibitoria sia ammissibile o meno. Il compratore può pertanto esigere il risarcimento dei danni a fianco delle altre azioni previste in materia di garanzia per difetti (consegna di altre cose, riparazione o risarcimento per il minor valore), oppure quale alternativa a queste ultime.

210.23 Articolo 210

L'attuale articolo 210 CO prevede che le azioni di garanzia per difetti della cosa si prescrivono col decorso di un anno dalla consegna della cosa difettosa. Tale termine è considerevolmente più breve del termine di prescrizione ordinario, il quale è pari a 10 anni (art. 127 e 128 CO). Esso prescinde inoltre dal momento in cui il difetto viene scoperto, poiché il punto di partenza è costituito dalla consegna della cosa (DTF 107 II 231). La giurisprudenza applica tale termine a tutti i diritti e a tutte le azioni derivanti dall'obbligo di conformità (DTF 96 II 181, consid. 3).

La *ratio legis* dell'articolo 210 CO – al pari di quella dell'articolo 201 CO – consiste nel salvaguardare la certezza del diritto e agevolare l'assunzione delle prove (DTF 78 II 367, 102 II 97 consid. 2b). In svariati casi, tuttavia, un termine di un anno si rivela iniquo nei confronti del compratore, ad esempio quando i crediti derivanti dalla violazione dell'obbligo di conformità si prescrivono addirittura prima che il difetto compaia o quando in un secondo tempo appaiono difetti causati dal difetto originario (DTF 90 II 86). Spesso, il compratore-rivenditore che ha risarcito il compratore finale non ha la possibilità di rivalersi nei confronti del venditore a causa della prescrizione. La brevità del termine può quindi vanificare le legittime pretese del compratore o addossare all'ultimo venditore della catena l'intero danno derivante dal difetto.

La Convenzione di Vienna, ratificata dalla Svizzera, non contiene alcun termine di prescrizione per le azioni di garanzia per difetti, ma prevede, all'articolo 39 paragrafo 2, un termine di perenzione di due anni per la notifica della denuncia dei difetti, il quale decorre a partire dalla consegna della cosa. La questione della prescrizione delle azioni di garanzia per difetti nell'ambito di una vendita assoggettata alla Convenzione di Vienna è stata sollevata in una decisione

recente della Cour de Justice ginevrina¹³ Nel caso in questione, il compratore aveva denunciato i difetti nel rispetto del termine previsto dalla Convenzione di Vienna, ma aveva intentato azione oltre un anno dopo la consegna della cosa difettosa. In assenza di una norma sulla prescrizione nella Convenzione di Vienna, la Cour de Justice ha applicato il diritto svizzero alla prescrizione conformemente alle regole del diritto internazionale privato. La corte ha tuttavia ritenuto che, a causa della brevità del termine da esso previsto, l'articolo 210 CO fosse contrario al senso della Convenzione di Vienna. Essa ha dunque adeguato l'articolo 210 CO alla Convenzione, portando il termine di prescrizione a due anni.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 102 II 97), il termine di un anno di cui all'articolo 210 CO non si applica se il compratore può provare che il venditore ha voluto permettergli di esercitare l'azione di garanzia oltre il termine di un anno dalla consegna.

Per i motivi suelencati, il progetto porta il termine di prescrizione a due anni, il che consente di armonizzare il Codice delle obbligazioni con la direttiva europea (art. 5 par. 1) e la Convenzione di Vienna.

22 Legge federale contro la concorrenza sleale

221 Articolo 3 lettera b^{bis} (nuova)

La vigente legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) già enuncia alcune regole di trasparenza, le quali possono essere evinte dalla clausola generale di cui all'articolo 2 e dal divieto di fornire indicazioni fallaci di cui all'articolo 3 lettera b LCSI. Tali principi hanno validità generale a prescindere dalla forma e dal metodo di vendita. È evidente che, per i metodi di vendita nei quali le parti non sono fisicamente presenti né durante la fase delle proposta né in quella della conclusione del contratto, le esigenze di trasparenza dell'offerente nonché dei beni e dei servizi da questi offerti sono sostanzialmente diverse da quelle relative ai metodi di vendita tra presenti. Tale attuale lacuna del diritto svizzero è stata sfruttata da più parti in modo abusivo, a detrimento della piazza economica svizzera. Basti rammentare il caso, cui si è accennato nella parte generale, delle società di facciata, le quali si servono di un mittente svizzero per la vendita a distanza di prodotti discutibili, senza rendere nota la propria sede sociale o la loro reale origine (cfr. pto. 124).

L'articolo 3 lettera b^{bis} prevede pertanto talune esigenze di trasparenza quando vengono offerte merci, opere o prestazioni a distanza. Tale articolo prescrive di indicare in modo chiaro e completo l'identità dell'offerente, la sua sede o domicilio, il suo indirizzo, le qualità principali dei prodotti offerti, il loro prezzo, tutte le spese a carico del cliente e le condizioni di pagamento.

Riveste primaria importanza, in materia di contratti a distanza, l'obbligo di rendere note l'identità e la sede o il domicilio. In tal modo, gli offerenti sospetti non possono più trincerarsi dietro denominazioni di fantasia o caselle postali anonime, bensì

¹³ Decisione del 10 ottobre 1997, in: *Les Ventes Internationales, Journée d'étude en l'honneur du Professeur KARL H. NEUMAYER*; ed. S. Bettschart, Losanna 1998, pag. 141 segg.

sono tenuti a servirsi della ditta conformemente all'iscrizione nel registro di commercio, a indicare la sede effettiva e un indirizzo al quale il cliente insoddisfatto ha la possibilità di rintracciarli. Poiché, a differenza di quanto accade nel caso di una visita in un negozio, nei contratti a distanza la clientela può prendere visione delle merci o dei servizi ordinati soltanto al momento della consegna, è legittimo esigere dall'offerente una certa descrizione delle caratteristiche essenziali dei prodotti da esso offerti. La trasparenza è inoltre assicurata dall'obbligo di indicare chiaramente i prezzi e l'insieme delle spese a carico del cliente. Nell'ambito di tale metodo di vendita, anche le condizioni di pagamento rivestono grande importanza, in quanto in assenza delle parti è escluso il pagamento in contanti.

Le modalità di comunicazione delle informazioni summenzionate dipendono dal mezzo di telecomunicazione utilizzato. Se la proposta è inviata per scritto (posta tradizionale o elettronica, telefax), le informazioni richieste devono risultare dai documenti corrispondenti. Se i prodotti vengono offerti via Internet, i dati vanno resi noti nel sito in questione.

Per quanto concerne la definizione della nozione di "offerta a distanza", figurante nella LCSI, si rinvia al commento nel capitolo sul diritto di revoca nel Codice delle obbligazioni (art. 40c P-CO; cfr. pto. 210.07). In tale capitolo si definisce il contratto a distanza, ma taluni criteri della definizione possono tuttavia risultare utili anche per la fase precontrattuale dell'offerta a distanza, la quale riveste importanza nell'ambito del diritto in materia di concorrenza sleale. In tal senso, l'offerente deve offrire le sue merci, opere o servizi attraverso un sistema di vendita per il quale fa capo a uno o più mezzi di telecomunicazione che permettono di concludere un contratto a distanza. Tra i possibili mezzi di telecomunicazione figurano ad esempio la posta tradizionale o elettronica, il telefax, il televisore, il teletext o Internet. L'offerente deve inoltre aver approntato una struttura che consenta la vendita a distanza dei suoi prodotti (= sistema di vendita a distanza), oppure la vendita a distanza deve essere divenuta una prassi regolare. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 lettera b^{bis}, è irrilevante che l'offerente ricorra, a fianco della vendita a distanza, ad altri metodi di vendita.

La protezione offerta dalla nuova disposizione si estende a tutti i clienti. A fianco dei consumatori in senso stretto, sono tutelati anche gli acquirenti commerciali e i compratori professionali, come pure qualsiasi cliente potenziale di un'impresa di vendita a distanza.

Dal profilo della sistematica, la nuova disposizione è introdotta alla lettera b^{bis} in quanto concretizza, in materia di contratti a distanza (compreso il commercio elettronico) il divieto di fornire indicazioni fallaci di cui alla lettera b.

I nuovi obblighi d'informazione relativi ai contratti a distanza corrispondono sostanzialmente ai criteri previsti dall'articolo 4 della direttiva 97/7/CE sui contratti a distanza, fermo restando che l'elenco di informazioni della direttiva è più ampio. Gli obblighi d'informazione sanciti dalla lettera b^{bis}, inerenti alla fase precontrattuale, sono completati da quelli previsti dal Codice delle obbligazioni durante e dopo la conclusione del contratto (art. 40d P-CO).

222 Articolo 6a (nuovo)

Se i nuovi obblighi d'informazione di cui all'articolo 3 lettera b^{bis} concernono in maniera generale i contratti a distanza (compreso il commercio elettronico), l'articolo 6a si applica unicamente al commercio elettronico. Gli obblighi d'informazione previsti da tale articolo, in parte di natura tecnica, sono concepiti appositamente per tale forma di commercio.

L'autore dell'offerta online deve innanzitutto indicare in modo chiaro e completo l'indirizzo al quale può essere contattato, compreso quello della posta elettronica (lett. a). Una peculiarità del commercio elettronico consiste nella facilità e nella celerità dell'ordinazione che, una volta inviata, non può essere facilmente revocata. Il cliente deve avere la possibilità di contattare l'offerente direttamente e per il tramite dello stesso mezzo tecnico. L'offerente deve pertanto mettere a disposizione del cliente un indirizzo di contatto, compreso quello della posta elettronica.

Strettamente connessa con l'obbligo di cui sopra è l'incombenza di menzionare le differenti fasi tecniche che portano alla conclusione del contratto (lett. b). Non deve accadere che qualcuno, a causa della velocità e della facilità con cui può essere effettuata l'ordinazione, invii un modulo d'ordinazione senza rendersene conto. L'offerente deve pertanto sottolineare quali fasi tecniche portino alla conclusione del contratto. Egli deve inoltre mettere a disposizione mezzi tecnici adeguati grazie ai quali il cliente può individuare e correggere eventuali errori prima dell'invio dell'ordinazione (lett. c).

Le esigenze summenzionate non servono soltanto l'interesse dei clienti, ma anche quelle dell'offerente serio, il quale può così evitare inutili oneri amministrativi, quali ad esempio l'annullamento di ordinazioni o la revoca di contratti. Agisce dunque in modo sleale chi offre merci, opere o servizi mediante il commercio elettronico senza adempiere una delle esigenze sunnominate.

La presente disposizione si ispira agli obblighi d'informazione previsti dalla direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, in particolare agli articoli 5 paragrafo 1 lettera c e 10 paragrafo 1. Degli obblighi d'informazione contemplati dall'articolo 5 paragrafo 1, la presente disposizione fa sua soltanto l'indicazione dell'indirizzo di contatto; i dati relativi all'identità e all'indirizzo geografico sono coperti dall'articolo 3 lettera b^{bis} P-LCSI. Gli altri obblighi d'informazione enunciati dall'articolo 5 della direttiva non hanno praticamente alcun influsso sulla decisione di acquistare il bene in questione e non vengono quindi ripresi (ad es. l'indicazione del numero d'immatricolazione al registro di commercio, il numero di identificazione IVA, ecc.). La LCSI non integra neppure gli obblighi d'informazione relativi alle comunicazioni commerciali (art. 6 della direttiva). Degli obblighi previsti dall'articolo 10 della direttiva e relativi ai contratti conclusi per via elettronica, l'articolo 6a riprende soltanto i due veramente essenziali.

223 Articolo 23

L'articolo punisce gli atti di concorrenza sleale, la maggioranza dei quali figura nella parte consacrata al diritto civile. Si tratta di reati perseguibili su querela di

parte. Ha diritto di sporgere querela chiunque è legittimato a proporre un'azione civile ai sensi degli articoli 9 e 10 LCSI. Si tratta dunque di includere il nuovo articolo 6a P-LCSI nell'elenco delle fattispecie penali. La nuova fattispecie di cui all'articolo 3 lettera b^{bis} è inserita nell'articolo 3.

3 Ripercussioni finanziarie, in materia di personale ed economiche

31 Ripercussioni finanziarie e in materia di personale

La legge federale sul commercio elettronico concerne in primo luogo il diritto contrattuale e, tanto per la Confederazione, quanto per i Cantoni non ha ripercussioni dal profilo finanziario o del personale.

32 Ripercussioni economiche

Le proposte revisioni parziali del Codice delle obbligazioni e della legge federale contro la concorrenza sleale rafforzano la fiducia, in particolare del consumatore, nel commercio elettronico. Esse contribuiscono quindi a far sì che in Svizzera il commercio elettronico possa continuare a svilupparsi in modo prospero. Imperniando la soluzione proposta sul diritto europeo, si impedisce inoltre che i consumatori svizzeri compiano i propri acquisti all'estero soltanto poiché meglio tutelati dal diritto dei Paesi limitrofi. Il progetto permette inoltre di porre fine al problema degli offerenti esteri che cercano di insediarsi in Svizzera per praticarvi il dumping in materia di protezione dei consumatori. Il progetto non serve quindi unicamente l'interesse dei consumatori, ma anche quello degli offerenti.

4 Programma di legislatura

Il Consiglio federale ha annunciato il messaggio concernente una legge federale sulla firma digitale e il commercio elettronico tra gli obiettivi di legislatura 1999 - 2003 (FF 2000 2037).

5 Rapporto con il diritto europeo

L'UE ha emanato una serie di direttive che, in modo diretto o indiretto, rivestono importanza per il commercio elettronico:

- direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, GU n. L 144 del 4.6.97, pag. 19 segg. La direttiva andava applicata entro il 5 maggio 2000 (art. 15 par. 1).
- direttiva 1999/44/CE del 25 maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo; GU n. L del 7.7.1999, pag. 12 segg. Gli Stati membri devono trasporre la direttiva entro il 1° gennaio 2002.
- direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico"), GU n. L 178 del 17.7.2000, pag. 1 segg. Gli Stati membri devono applicare la direttiva entro il 17 gennaio 2002.

La presente legge federale sul commercio elettronico coincide ampiamente – per quanto concerne la concorrenza sleale e la conclusione di contratti per via elettronica – con i principi sanciti dalle tre direttive summenzionate. Laddove le soluzioni del diritto europeo non sono parse convincenti, è stata battuta una strada differente. Lo standard di protezione dei consumatori proposto in materia di contratti a distanza, ad esempio, è in parte meno elevato rispetto a quello della direttiva pertinente. Nell'interesse dell'offerente, il termine di revoca (di sette giorni) di cui all'articolo 40e P-CO comincia a decorrere, anche per contratti concernenti beni, con la conclusione del contratto e non soltanto dal giorno della ricezione dei beni da parte del consumatore, come previsto dalla direttiva (art. 6 par. 1, sottoparagrafo 2, primo trattino).

Va infine segnalato il progetto di direttiva concernente la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU n. C 385 del 11.12.98, pag. 10 segg.). Tale direttiva non ha trovato posto nel presente progetto. Il Consiglio federale potrà tornare su tale decisione in vista del messaggio, qualora il progetto di direttiva dovesse essere adottato nei prossimi mesi.

6 Basi legali

61 Costituzionalità

Il progetto di legge poggia sugli articoli 96 capoverso 2 lettera b, 97 capoverso 1 e 122 capoverso 1 Cost. L'articolo 122 capoverso 1 autorizza la Confederazione a legiferare nel campo del diritto civile. L'articolo 96 capoverso 2 lettera b conferisce alla Confederazione il diritto di prendere provvedimenti contro la concorrenza sleale. L'articolo 97 capoverso 1 Cost. impone alla Confederazione l'adozione di misure a tutela del consumatore.

62 Delega di poteri legislativi

Giusta l'articolo 40a capoverso 3 P-CO, il Consiglio federale ha la possibilità di adeguare a importanti modifiche del potere d'acquisto il limite di 100 franchi al cui raggiungimento è subordinato il diritto di revocare un contratto.